

## ***Avv. Danilo Granata***

*C.so L. Fera 32 - Cosenza*

*Email: [avv.danilogranata@gmail.com](mailto:avv.danilogranata@gmail.com) – pec: [danilogranata23@pec.it](mailto:danilogranata23@pec.it)*

*Cell: 3479632101*

### **ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA CAUTELARE DEL 09.02.2023, N. 851-2023, RESA DAL TAR LAZIO – ROMA SEZ. IV, NEL GIUDIZIO N.R.G. 1067-2023**

Il sottoscritto **Avv. Danilo Granata** (GRNDNL93B01C588W), in qualità di difensore di Francesco Gugliara, in base all'autorizzazione di cui all'Ordinanza n. 851-2023 resa dal TAR Lazio Roma, Sez. IV, nell'ambito del giudizio nrg 1067-2023,

#### **AVVISA CHE**

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, Sez. Quarta; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 1067-2023;
- il ricorso è stato presentato da **Francesco Gugliara**;

Il ricorso è stato presentato contro: a) la **Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t.; b) **Commissione Ripam, Formez Pa, Commissione Ripam**, in persona del l.r.p.t.; c) il **Ministero dell'economia e delle finanze**, in persona del Ministro p.t.; d) il **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro p.t.; e) **Ispettorato Nazionale del Lavoro**, in persona del l.r.p.t.; f) **Commissione esaminatrice di concorso**, in persona del Presidente p.t.; g) **Dromedian Srl**, in persona del l.r.p.t., tutte rappresentate e difese *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12.

Il ricorso è stato altresì notificato a 3 controinteressati;

- 1) con il ricorso sono stati impugnati i seguenti provvedimenti onde ottenerne ***l'annullamento***: 1) dell'Avviso recante **l'aggiornamento on line dei punteggi dei concorsandi per il Profilo Ispettore Tecnico (ISP)**, tra cui la ricorrente, in riferimento alla prova scritta del **Concorso Ripam - Ispettorato Nazionale del Lavoro, per il reclutamento di 1.249 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato pubblicato in data 18.11.2022 sul sito di Formez Pa**; 2) Della **Graduatoria di merito del Concorso INL – profilo ISP** pubblicata in data 28.12.2022 sul sito di Formez PA, e del relativo decreto di approvazione, nella parte in cui non viene inclusa il ricorrente; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di

- convocazione e di scelta delle sedi; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; d. l'Esito della prova scritta del ricorrente pubblicato sull'area personale del sito di Formez Pa, per come rettificato in data 18.11.2022; e. tutti gli atti ed i verbali approvati in relazione alla formazione ed individuazione del quesito indicato in narrativa; f. i verbali di correzione della prova scritta del ricorrente inerenti la rettifica del 18.11.2022; g. il Verbale n. 17 dell'08.10.2022 della Commissione di concorso; h. gli atti e/o verbali della società Dromedian Srl relativi al quesito di cui in narrativa a cui fa riferimento il Verbale n. 17 – 2022; i. Ove occorrente, degli atti di valutazione dei titoli inviati prima della pubblicazione della graduatoria; nonché *per l'accertamento* del diritto del ricorrente all'assegnazione del punteggio positivo pieno (+ 0,75 pt.) previa eliminazione della penalità ingiustamente assegnata (- 0,25) sul quesito indicato in ricorso con conseguente aumento del punteggio ottenuto, ammissione alla fase di valutazione dei titoli e inserimento in Graduatoria;
- con il ricorso è stata lamentato l'ingiusto modus operandi della P.a. che, in primo luogo, in sede di autotutela, ha ritenuto un quesito presente nella prova d'esame formulato in maniera errata assegnando a parte ricorrente il relativo punteggio positivo, salvo poi rivalutare il detto quesito, dichiararlo quindi corretto e ri-dichiarando per l'effetto non idoneo il ricorrente;
  - I motivi su cui si fonda il presente ricorso sono di seguito sintetizzati:

***Carenza di istruttoria - Motivazione perplessa, contraddittoria, apparente e carente - Violazione del principio del giusto procedimento - Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità - Ingiustizia grave e manifesta - Contraddittorietà tra atti amministrativi - Violazione di Linee Guida - Violazione della par condicio concorsorum - Violazione del principio del giusto procedimento - Violazione dell'art. 1, co.2, del DPR n. 487/1994 - Violazione dell'art. 51 Cost. - Violazione del legittimo affidamento – Illegittimità derivata***

All'esito della prova scritta, il ricorrente risultava non idoneo con punteggio di 20,25; punteggio influenzato negativamente da un quiz formulato in maniera errata (“A norma dell'art. 2 della Dir. 2006/42/CE, i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per la protezione dell'ambiente, stabiliti in allegato alla medesima direttiva riguardano” con le seguenti opzioni di risposta: 1) “unicamente

*i trattori agricoli e forestali” ; 2) “ le quasi-macchine e le macchine progettate o utilizzate specificamente per uso nucleare” (risposta data dal ricorrente); 3) “unicamente le macchine per l'applicazione di pesticidi” (soluzione della Pa), per come riconosciuto dalla P.a. con Verbale n. 6 del 28.07.2022 ove si legge espressamente “che vadano considerate esatte tutte le risposte, poiché il quesito è formulato in maniera errata”. Il ricorrente diveniva, di conseguenza, idoneo. Tuttavia, *ex abrupto*, in data 18.11.2022 la P.a. “ritornava sui propri passi” dichiarando rivalutando il quesito sopra menzionato ritenendolo corretto, e per via di tale circostanza il ricorrente tornava ad essere “non idoneo”.*

La rettifica di novembre, però, è totalmente illegittima sicché sganciata da qualsivoglia dato istruttorio , atteso che il quesito – come in prima istanza ritenuto dalla stessa P.a. – è effettivamente formulato in modo ambiguo, in quanto non aggiornato e “incompleto”. Orbene, il quesito fa riferimento esclusivamente all’art. 2 (“Definizioni”) della Direttiva Macchine e la P.a. ritiene corretta una risposta rintracciabile però soltanto nel testo aggiornato (alla Direttiva 127/2009/CE) della medesima direttiva, ovverosia alla *lett. m*). Ma l’art. 2 della direttiva in questione, senza integrazioni successive, non contempla assolutamente la soluzione prevista dalla P.a. essendo quest’ultima stata aggiunta (con appunto la *lett. m*) soltanto con la riforma di cui alla Direttiva 127/2009/CE! Epperò, il quiz non fa riferimento a successive modifiche (neanche con la classica sigla “smi”) appalesandosi di fatto “tronco” quindi ambiguo. Peraltro, è la stessa Pa a dare atto al verbale n. 17 – 2022 della difficoltà esegetica del medesimo. Si rammenti , invero, che secondo la giurisprudenza amministrativa, ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall' art. 97 Cost. (cfr. T.A.R. , Roma , sez. III , 05/11/2019 , n. 12643).

Per tutto quanto sinora rappresentato, la Graduatoria di merito , quale atto conclusivo della procedura, è illegittima in via derivata.

Per quanto attiene la domanda risarcitoria, si osservi che la presenza di tale quiz ambiguo (privo di soluzione) ha impedito al ricorrente di ottenere un punteggio superiore che gli avrebbe consentito di essere immesso in Graduatoria e pertanto il nesso di causalità è evidente. I danni subiti e subendi dal ricorrente,

in mancanza di reintegra in forma specifica, devono quindi essere risarciti dalla P.a.

Alla luce delle superiori argomentazioni si è chiesto al TAR:

- in via cautelare: sospesa, nei limiti dell'interesse della parte ricorrente, l'efficacia dei provvedimenti impugnati, in particolare, assumere i provvedimenti cautelari più opportuni, compresa la rettifica – anche con riserva – del punteggio complessivo del ricorrente unitamente all'ordine cautelare di riesaminare la sua posizione entro un congruo termine;
- nel merito: accogliere, in tutto o in parte, il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti in epigrafe indicati nelle parti di interesse, riconoscendo a parte ricorrente il + 0,75 , previa eliminazione della penalità richiesta, in relazione al quesito indicato in ricorso, e/ con conseguente aumento del punteggio complessivo assegnato, con ammissione al successivo step; ancora in subordine, disporre il risarcimento dei danni in favore del ricorrente per equivalente.
- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i concorsisti collocati nella Graduatoria di merito;

#### **AVVISA INOLTRE CHE**

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con Ordinanza cautelare n. 851-2023, pubblicata lo scorso 09 febbraio, si precisa che *Rilevato, ulteriormente, che la stessa parte ha chiesto potersi provvedere all'integrazione del contraddittorio a mezzo di pubblici proclami, a fronte lamentata impossibilità di "individuare altri controinteressati rispetto a quelli a cui si è fatta notifica (in quanto manca sia il dato di residenza che la data di nascita dei concorsisti e quindi rende oggettivamente impossibile individuarli)"; Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, "quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità"; Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati; Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i*

*controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:*

- 1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
- 2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*
- 3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;*
- 4. l'indicazione dei controinteressati;*
- 5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*
- 6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*
- 7. il testo integrale del ricorso introduttivo.*

*In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:*

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);*
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustiziainministrativa.it](http://www.giustiziainministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.*

*Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:*

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;*
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare,*

*l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;*

*- curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.*

*Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.*

*Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.*

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 1067/2023) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio- Roma" della sezione "T.A.R.";

#### **AVVISA INFINE CHE**

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e l'ordinanza resa dalla Quarta Sezione del TAR Lazio - Roma, pubblicata il 09.02.2023, n. 851-2023, *sub* r.g. 1067/2023.

L'Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso, dell'ordinanza cautelare e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in

esecuzione dell'ordinanza cautelare in oggetto, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC [danilogranata23@pec.it](mailto:danilogranata23@pec.it) , nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Cosenza, 25.02.2023

Avv. Danilo Granata